

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 90 DEL 08/08/2023

PORTO DI ANCONA

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 435,00 NELLA DARSENA MARCHE A
NORD DELLA VASCA DI COLMATA ALLO SCOPO DI EFFETTUARE LE ATTIVITÀ
NECESSARIE PER PROVVEDERE AL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEGLI STAMPI DI
PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PALUMBO SUPERYACHTS ANCONA S.R.L. ENTRO E NON
OLTRE LA DATA DEL 30/09/2023**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali



riconesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTA** la concessione demaniale n. 00-32/2019 del 13/11/2019, rep. 1530, con scadenza prorogata di due anni ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;
- VISTO** il sopralluogo effettuato in data 25/05/2023, acquisito al prot. n. E-9126-25/05/2023, con cui è stata constatata la presenza della restante parte degli stampi già oggetto di deposito con la superiore concessione demaniale;
- VISTA** la nota prot. n. U-9623-05/06/2023 con cui questa Autorità, facendo seguito al superiore sopralluogo, ha comunicato che entro la data del 30/09/2023 i manufatti – stampi – dovranno essere rimossi a cura e spese della Società;
- VISTA** la richiesta della società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. - C.F./P.IVA 02719080422 – acquisita al prot. n. E-10717-20/06/2023, avente ad oggetto la richiesta di occupazione temporanea di un'area di mq 435,00 nella Darsena Marche a nord della Vasca di Colmata allo scopo di effettuare le attività necessarie per provvedere al definitivo trasferimento degli stampi di proprietà entro e non oltre la data del 30/09/2023, con previsione di spostamento degli stampi a ridosso della scogliera e liberazione della strada di accesso alla vasca di colmata entro il 31/07/2023;
- VISTA** la nota prot. n. U-11718-04/07/2023 con cui questa Autorità ha richiesto il versamento del canone per l'utilizzo dell'area demaniale richiesta;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. E-12986-25/07/2023, con cui la Società ha comunicato che in data 27/07/2023 sono state effettuate le prime attività di spostamento degli stampi a ridosso della scogliera per liberazione della strada di accesso alla vasca di colmata;



- VISTA** la quietanza di avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto, come da nota acquisita al prot. n. E-12833-21/07/2023;
- VISTO** il deposito cauzionale dell'importo di € 15.000,00 prestato mediante polizza fidejussoria emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.a., nonché la polizza assicurativa RCT-RCO emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. con massimale unico di € 3.000.000,00;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società di disporre per un arco temporale limitato dell'area di deposito, al fine di provvedere al successivo trasferimento degli stampi in altra area;
- RITENUTO** di dover provvedere alla emissione del provvedimento per il perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle attività;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Fino alla data del 30/09/2023 l'area di mq 435, come da planimetria allegata (All. 1), sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea al deposito della restante parte degli stampi già oggetto di deposito come da concessione demaniale n. 00-32/2019 del 13/11/2019, rep. 1530.

Entro la data del 30/09/2023 la società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. provvederà al trasferimento del materiale mediante trasporto eccezionale su strada con utilizzo del varco denominato "cancello Fosso Conocchio", previo coordinamento con le imprese portuali di Ancona che verranno interessate lungo il tragitto individuato nella planimetria allegata (All. 2).

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo della società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l., darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di igiene e sanità pubblica, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. 272/99



- valuterà la Società, per il tramite di personale idoneamente qualificato, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti nello spazio ad oggetto dell'occupazione, ciò in relazione ai carichi di esercizio derivanti dalle attività da svolgersi;
- pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione per il successivo trasferimento, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere garantito il transito verso la vasca di colmata di mezzi e personale dell'Autorità di Sistema Portuale, e comunque di imprese dalla stessa incaricata, oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- al fine di ridurre le eventuali interferenze tra le attività di trasferimento del materiale e le ordinarie attività portuali, la Società dovrà provvedere, con almeno 7 giorni di preavviso, al relativo coordinamento con le imprese portuali interessate;
- la Società dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area con riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate;
- la Società, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà garantire la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora la Società non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno alla stessa, rivalendosi sulla cauzione prestata;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La Palumbo Superyachts Ancona S.r.l., prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

La società Palumbo Superyachts Ancona S.r.l. dovrà trasmettere a questo Ente, almeno dieci giorni prima dell'avvio delle attività di trasferimento degli stampi e comunque, della scadenza del termine



stabilito nella presente Ordinanza (30/09/2023), il cronoprogramma delle operazioni di trasporto con indicazione delle modalità operative al fine di consentire l'adozione di ogni ulteriore ed eventuale determinazione da parte di questa Autorità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, **08/08/2023**

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)